



CONVENZIONE

TRA

L'**Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Papardo Piemonte"**, con sede in Messina Contrada Papardo, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03051880833, in prosieguo denominata "Azienda Ospedaliera", rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Michele Vullo;

E

L'**Università degli Studi di Messina**, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, C.F. 80004070837, in prosieguo denominata "Università", nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Pietro Navarra;

E

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico G. Martino"**, con sede in Messina, Codice fiscale e partita I.V.A. P.I./C.F. 03051890832, in prosieguo denominata "Azienda Ospedaliera Universitaria", rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Marco Restuccia;

PREMESSO CHE:

- presso l'Azienda Ospedaliera è stata istituita una U.O.C. di Neurochirurgia che ha trovato formale previsione sia nella Rete Ospedaliera Regionale (delibera n. 135 del 12.5.2003 della Giunta Regionale di Governo), sia nell'atto aziendale (delibera n. 987/DG del 7.10.2003) e nella dotazione organica (delibera n. 701/DG del 5.7.2006) della cessata Azienda Ospedaliera Papardo, che nel D.A. n. 748/2010 di "Riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete Ospedaliera e territoriale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte";
- la suindicata U.O.C. è stata attivata e gestita sin dal 2004 mediante la stipula di apposita convenzione con l'Università che prevedeva l'individuazione di un docente universitario per la direzione della stessa;
- l'Azienda Ospedaliera è subentrata nelle funzioni e nelle competenze della cessata Azienda Ospedaliera Papardo, istituita ai sensi della L.R. n. 5 del 14 aprile 2009 e divenuta operativa dall'1.9.2009, mediante la stipula di ulteriore convenzione;
- che la U.O.C. di Neurochirurgia è prevista nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte, nel D.A. 46/2015 del 14/01/2015, con il quale è stata rideterminata la rete ospedaliera;
- il rapporto convenzionale è proseguito ed è in atto vigente sino alla scadenza del 14.09.2015 e che le precedenti esperienze hanno dato esito positivo sia per la qualificazione della cessata Azienda Ospedaliera Papardo ai fini del perseguimento della più efficiente assistenza ospedaliera, sia per l'arricchimento di esperienza di docenti e non docenti, specializzandi e studenti dell'Università;



- con verbale del 21.07.2015 n. 7, il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze ha espresso parere favorevole in ordine alla stipula di una nuova convenzione con l'Azienda Ospedaliera;
- la SIR Facoltà di Medicina e Chirurgia ha espresso anch'essa parere favorevole alla stipula della presente Convenzione;
- l'Azienda Ospedaliera Universitaria ha espresso il proprio assenso alla stipula della presente convenzione;

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 517/99 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 189/2012;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, pubblicato sulla GURS n. 9 del 27.2.2015;

VISTO il D.A. 14/01/2015 n. 46/2015;

VISTO il D.M. 2/04/2015 n. 70;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

L'Università si impegna a cooperare con l'Azienda Ospedaliera per lo svolgimento dell'attività assistenziale di elezione, d'emergenza e di consulenza con proprio personale docente e sanitario medico, per il funzionamento della U.O.C. di Neurochirurgia.

L'Università e l'Azienda Ospedaliera, esaminati i *curricula* formativi e professionali nonché la casistica operatoria, di comune accordo, su proposta del Magnifico Rettore, individueranno il Direttore della Struttura complessa.

L'Università, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, si impegna ad integrare, qualora si rendesse necessario in osservanza al D.A. n° 1380 del 5 agosto 2015, l'organico con altre unità di personale medico.

Il personale medico universitario conserverà la qualifica universitaria ed ottempererà sia ai compiti istituzionali universitari sia a quelli assistenziali e dirigenziali propri dell'Azienda Ospedaliera.

L'attività assistenziale del personale universitario è inscindibilmente connessa all'attività didattica e di ricerca di pertinenza del Dipartimento universitario di afferenza nonché della SIR Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Le parti stabiliscono che l'U.O.C. di Neurochirurgia farà parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia.



Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera si riserva di contrattare successivamente gli obiettivi annuali di budget con il responsabile dell'U.O.C. di Neurochirurgia.

Articolo 2

Per l'espletamento dell'attività assistenziale, l'Azienda Ospedaliera si impegna:

- a mettere a disposizione il personale sanitario medico, non medico ed ausiliario necessario, compatibilmente con i vigenti vincoli normativi in materia finanziaria e di spesa per il personale delle Aziende Sanitarie, in osservanza a quanto disposto dal D.A. n° 1380 del 5 agosto 2015 "Approvazione delle linee di indirizzo regionale per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR";
- a fornire i servizi generali di supporto, il materiale sanitario in uso, i farmaci, nonché a mettere a disposizione adeguati locali, arredi, strumentario e quant'altro occorrente all'attività assistenziale medica e chirurgica;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, attrezzature ed arredi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera in dotazione all'U.O.C. interessata;
- a mettere a disposizione locali ed a fornire i relativi arredi e suppellettili per l'espletamento dell'attività didattica.

Articolo 3

L'Azienda Ospedaliera, con cadenza mensile, in aggiunta al normale trattamento retributivo a carico dell'Università, corrisponderà al personale medico universitario, il trattamento differenziale legato allo svolgimento dell'attività assistenziale.

Il trattamento economico del personale universitario sarà determinato dall'Azienda Ospedaliera facendo riferimento alla disposizione di cui all'art. 14 del Protocollo d'intesa Regione-Università pubblicato sulla GURS n°9 del 27.02.2015.

L'Università, in caso di variazioni di carriera del personale medico universitario, si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Ospedaliera, per predisporre gli aspetti organizzativi nonché per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, tra i quali quelli di adeguamento economico.

Articolo 4

Le parti, nel riconoscere che l'Università promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito Nazionale e Internazionale finalizzati anche all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo in campo sanitario e considerato il primario interesse della valorizzazione della medicina, quale scienza appartenente all'Università, unico ambiente in cui cresce e si sviluppa una medicina traslazionale ed in considerazione dell'interdipendenza fra le funzioni di assistenza e didattica e ricerca, il cui maggior costo è oggetto di apposito finanziamento da parte della Regione a favore delle UU.OO.CC, a direzione Universitaria, in forza dell'art. 12 comma 5 del protocollo d'intesa Regione Siciliana e Università di Messina, stabiliscono che L'Azienda Ospedaliera dovrà corrispondere, con cadenza annuale, all'Università una quota pari all'1% del valore dei DRG prodotti dall'UOC di Neurochirurgia, anche in considerazione delle colloborazioni tuttora attive e del presente accordo, mediante le quali si sono



sviluppare forti interazioni con l'Università che hanno determineranno elevate competenze con conseguente creazione di un sinergismo culturale e scientifico che ha determinato notevoli ricadute per l'Azienda Ospedaliera.

L'Università utilizzerà il finanziamento, riconosciuto dall'Azienda Ospedaliera, per le attività di ricerca, attività progettuali, innovazione, sviluppo e marketing.

Articolo 5

Le parti, nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge, si impegnano alla vigilanza sull'osservanza delle vigenti norme in materia di incompatibilità da parte del personale universitario.

Le parti, inoltre, convengono che:

- il rispetto dell'orario di servizio deve essere rilevato con le stesse modalità e sistemi tecnici operanti presso l'Azienda Ospedaliera anche per il personale universitario;
- l'attività assistenziale eventualmente prestata dal personale universitario oltre l'orario di servizio, nonché quella svolta in via intramurale e per reperibilità sono soggette ai regolamenti e alle direttive dell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 6

Ai fini e per gli effetti del Protocollo d'intesa vigente con la Regione Siciliana e l'Università di Messina, viene convenzionalmente stabilito che il personale universitario sarà impegnato nelle attività assistenziali secondo quanto previsto dai vigenti CC.NN.LL. per il personale della dirigenza medica del SSN.

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che la copertura assicurativa prevista dalla modalità ora in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia ovvero, l'autoassicurazione, a garanzia per i danni arrecati a soggetti terzi e subiti dai dipendenti, nell'esercizio dell'attività istituzionale propria delle Aziende Sanitarie stesse, è operante anche per l'attività che sarà prestata dai dirigenti medici universitari, in virtù del presente accordo.

Ogni altra copertura, anche per eventuali rischi non contemplati dalla suddetta copertura, è a totale carico dei predetti dirigenti medici universitari.

Ai medici specializzandi, sarà consentita la frequenza presso l'Azienda Ospedaliera, fermo restando che quest'ultima provvederà a garantire gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture.

Articolo 7

L'organizzazione di carattere funzionale, così come la gestione amministrativo-contabile, sarà di competenza dell'Azienda Ospedaliera. L'organizzazione dell'attività didattica e di ricerca resterà di competenza dell'Ateneo, secondo l'ordinamento universitario.

Articolo 8

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 5, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature didattiche e scientifiche di proprietà dell'Università, eventualmente utilizzate presso l'Azienda Ospedaliera, sarà garantita dall'Università.



Articolo 9

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle dell'Azienda e devono essere comunicate al personale medico nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività prima dell'inizio delle attività stesse.

Articolo 10

Nella U.O.C. di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera avente Direzione Universitaria, con partecipazione paritaria dell'Università, sarà attuato un sistema di controllo qualità (C.Q.) e di garanzia di qualità (Q.A.).

Articolo 11

Il dirigente apicale alla fine di ogni anno sarà sottoposto a verifica ai fini dell'efficienza, efficacia e produttività della struttura da parte di un collegio tecnico nominato di concerto tra le parti.

Articolo 12

La presente convenzione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile previa richiesta scritta nelle medesime forme previste per la sua stipula.

La convenzione potrà essere risolta da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto, anche alla luce della rimodulazione della rete ospedaliera per effetto delle disposizioni di cui al D.M. 2/4/2015 n. 70, recepito con D.A. 1181 del 1/7/2015. Il venir meno della presente convenzione non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione e, pertanto, gli specializzandi già autorizzati a frequentare la struttura dell'Azienda potranno completare il periodo di formazione già concordato.

Resto inteso fra le parti che laddove nell'area Metropolitana, a seguito della rimodulazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2/4/2015 n. 70, sia prevista una sola struttura complessa di Neurochirurgia, questa sarà individuata nella U.O.C. esistente presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina.

Articolo 13

La presente convenzione verrà sottoscritta, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Protocollo d'intesa vigente stipulato tra la Regione Siciliana e l'Università degli studi di Messina.



Messina li _____

Per l'Università degli Studi
di Messina
IL RETTORE
Prof. Pietro NAVARRA

Per L'Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo Piemonte
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Michele VULLO

Per L'Azienda Ospedaliera
Universitaria "G. Martino"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco RESTUCCIA